



COMUNE DI LARIANO

Provincia di Roma

Regolamento Comunale

per i servizi di Polizia Mortuaria e la gestione del cimitero comunale

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Lutto cittadino ed esequie pubbliche

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 4 Denuncia di morte
- ART. 5 Denuncia di morte in caso di riscontro diagnostico
- ART. 6 Obbligo di informazione
- ART. 7 Medici necroscopi
- ART. 8 Rinvenimenti
- ART. 9 Autorizzazione alla sepoltura
- ART. 10 Periodo minimo di osservazione
- ART. 11 Servizio di recupero salme
- ART. 12 Deposizione di cadaveri nella cassa
- ART. 13 Prescrizioni particolari
- ART. 14 Deposizione di cadaveri destinati all'inumazione
- ART. 15 Feretri
- ART. 16 Condizioni per la deposizione in cassa
- ART. 17 Servizio di trasporto funebre
- ART. 18 Autorizzazione al trasporto funebre
- ART. 19 Modalità del trasporto e percorso
- ART. 20 Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ART. 21 Trasporto di ceneri e resti
- ART. 22 Autorizzazione per l'esercizio di pompe funebri
- ART. 23 Divieti per le imprese OO.FF.
- ART. 24 Epigrafi funerarie
- ART. 25 Tipi di sepolture
- ART. 26 Inumazioni
- ART. 27 Tumulazioni
- ART. 28 Esumazioni ordinarie
- ART. 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ART. 30 Esumazioni straordinarie
- ART. 31 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ART. 32 Rifiuti
- ART. 33 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri
- ART. 34 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
- ART. 35 Urne cinerarie
- ART. 36 Conservazione delle urne cinerarie
- ART. 37 Affidamento delle ceneri.
- ART. 38 Rinuncia all'affidamento dell'urna
- ART. 39 Dispersione delle ceneri.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUL CIMITERO COMUNALE

- Art.40 Ammissione ai cimiteri comunali
- ART. 41 Reparti speciali

- ART. 42 *Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti*
ART. 43 *Concessioni cimiteriali*
ART. 44 *Concessioni per il ricongiungimento dei coniugi o conviventi di fatto.*
ART. 45 *Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti*
ART. 47 *Durata delle concessioni*
ART. 46 *Diritto all'uso*
ART. 47 *Durata delle concessioni*
ART. 48 *Modalità di concessione*
ART. 49 *Assegnazione dei posti della concessione*
ART. 50 *Concessione tumulazioni provvisorie*
ART. 51 *Concessione definitiva di loculi provvisori e per persone indigenti.*
ART. 52 *Cappelle di famiglia*
ART. 53 *Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori edili all'interno del cimitero*
ART. 54 *Assunzione di Imprese per lavori privati nei cimiteri.*
ART. 55 *Occupazione temporanea del suolo.*
ART. 56 *Materiali di scavo.*
ART. 57 *Orario di lavoro -sospensione dei lavori.*
ART. 58 *Opere private - Vigilanza - Collaudo.*
ART. 59 *Concessioni private nei cimiteri.*
ART. 60 *Manutenzione*
ART. 61 *Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti*
ART. 62 *Epigrafi lapidee*
ART. 63 *Subentri in sepolture private*
ART. 64 *Subentri in concessioni d'uso*
ART. 65 *Obblighi degli eredi*
ART. 66 *Rinuncia*
ART. 67 *Rinuncia a concessione a tempo determinato*
ART. 68 *Rinuncia a concessione di aree libere*
ART. 69 *Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione*
ART. 70 *Revoca*
ART. 71 *Decadenza*
ART. 72 *Provvedimenti in seguito alla decadenza*
ART. 73 *Estinzione*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SERVIZI CIMITERIALI

- ART. 74 *Servizi cimiteriali*
ART. 75 *Gestione del servizio di illuminazione votiva*
ART. 76 *Orario cimitero*
ART. 77 *Competenze e tariffe*
ART. 78 *Registro cimiteriale*
ART. 79 *Manutenzione Ordinaria*

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- ART. 80 *Divieti di ingresso nel cimitero comunale*
ART. 81 *Condotta all'interno dei cimiteri*
ART. 82 *Riti religiosi all'interno dei cimiteri*
ART. 83 *Sanzioni*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 84 *Norma di rinvio*
ART. 85 *Abrogazioni*

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, detta norme in materia di polizia mortuaria e di servizi cimiteriali, quali la destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri comunali e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il presente regolamento è inteso a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e, per gli aspetti connessi al decesso, ha altresì la finalità di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- "**SALMA**": il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- "**CADAVERE O DEFUNTO**": la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;
- "**FERETRO**": il contenitore con il cadavere da sepoltura;
- "**INUMAZIONE**": la sepoltura del cadavere in terra;
- "**TUMULAZIONE**": la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;
- "**TRASLAZIONE**": il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- "**ESUMAZIONE**": l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- "**ESTUMULAZIONE**": l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- "**PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI**": gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- "**RESTI MORTALI**": gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.
- "**RESTI OSSEI**": gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla completa scheletrizzazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione
- "**FETO**": nato morto entro la 28^a settimana di gestazione
- "**CENERI**": morto DELLA CREMAZIONE DI CADAVERE O DEFUNTO

ART. 3

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco può decretare il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

3. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

6. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani in alta uniforme.

7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con telegrammi di cordoglio e corone di fiori munite dei nastri cittadini.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4

Denuncia di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

3. Il medico chiamato sul posto del decesso, compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

4. Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

5. Tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo sono tenuti a denunciare al Sindaco la morte di persone da essi assistite, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

6. Nel caso di decesso senza precedente assistenza medica, la denuncia deve essere fatta dal medico necroscopo.

7. All'obbligo di denuncia sono tenuti anche i medici che compiono autopsie su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e che comunque eseguono riscontri diagnostici.

8. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso, con le modalità di cui all'art.1, commi 6 e 3 del D.P.R. 285/1990.

9. Quando la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva la denuncia deve essere fatta d'urgenza, ed il Sindaco provvede a darne immediata informazione all'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

ART. 5

Denuncia di morte in caso di riscontro diagnostico

1. I risultati del riscontro diagnostico, anche se ordinata dall'Autorità Giudiziaria devono essere comunicati dal medico settore al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte.

2. La comunicazione deve essere fatta d'urgenza se la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva.

3. Nel caso di autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, ove sorgesse il sospetto che la morte non sia naturale, il medico settore deve sospendere l'operazione e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Le medesime norme si applicano alle autopsie effettuate a scopo di riscontro diagnostico.

ART. 6

Obbligo di informazione

Il Sindaco, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che il decesso non è attribuibile a cause naturali, deve immediatamente informare l'Autorità giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 7

Medici necroscopi

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'Ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. I medici necroscopi hanno il compito di accertare la morte e di darne atto con apposito certificato scritto.
3. La visita necroscopica deve essere effettuata, su invito dell'ufficiale di stato civile, non prima che siano trascorse 15 ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore.
4. Alle visite necroscopiche, presso gli ospedali pubblici, provvedono i rispettivi direttori sanitari o un medico da loro delegato.

ART. 8

Rinvenimenti

1. Chiunque rinvenga membra o ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco che ne darà subito notizia all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. I risultati degli accertamenti disposti dal medico necroscopo incaricato dall'Azienda U.S.L. territorialmente competente devono essere da quest'ultima comunicati al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura.

ART. 9

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile, in unico modello con l'autorizzazione al trasporto.
2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficio competente della USL. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 28 settimane. In tale caso, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di sepoltura all'Ufficio sanitario competente della USL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 10

Periodo minimo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato o tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento od altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del distretto della ASL., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del distretto della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 11

Servizio di recupero salme

1. Nel Comune di Lariano il servizio di pronto intervento di "Recupero Salme", relativo alle persone morte a causa violenta (incidenti stradali, suicidi, omicidi, ecc) o morti in solitudine, è svolto dalle agenzie di OO. FF. operanti nel territorio comunale secondo un calendario di turnazione approvato dal responsabile del servizio cimiteriale del comune di Lariano.

2. Il Comune dispone di locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte a seguito di incidente su pubblica via o luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 12

Deposizione di cadaveri nella cassa

1. Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione, deve essere deposto nella cassa, le cui caratteristiche dovranno corrispondere, rispettivamente, alle prescrizioni di cui agli artt. 30, 31 75 e 77 del D.P.R. 285/1990, a seconda della destinazione, intra o extracomunale, e del tipo di sepoltura, esumazione o tumulazione, della salma.

2. In ogni caso, sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 13

Prescrizioni particolari

1. Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive diffuse registrate nell'elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria, salvo che dalla medesima non siano vietate essendo in atto manifestazioni epidemiche della malattia che causò la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme sono effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte dall'Azienda U.S.L. competente al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 14

Deposizione di cadaveri destinati all'inumazione

1. I cadaveri destinati all'inumazione devono essere chiusi in cassa di legno e sepolti in fosse separate l'una dall'altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.
2. È vietata l'inumazione con l'uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente decomponibile, salvo che per cadaveri che devono essere trasportati oltre i 100 Km per i quali all'interno della cassa deve essere posto materiale biodegradabile (barriera) di sicura tenuta approvato dal Ministero della Sanità.

ART. 15

Feretri

1. I cadaveri destinati alla tumulazione oppure all'estero devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. Nel caso di trasporto di feretri destinati all'inumazione in altro Comune, non è richiesta la duplice cassa, salvo che la morte non sia stata determinata da una delle malattie infettive diffuse comprese nell'elenco ufficiale ministeriale.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.

ART. 16

Condizioni per la deposizione in cassa

1. Non può essere effettuata la chiusura della cassa funebre se non decorso il prescritto periodo d'osservazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale, dopo l'autorizzazione al trasporto e alla sepoltura.

ART. 17

Servizio di trasporto funebre

1. Il Comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri, e determina, con provvedimento della Giunta Comunale, le relative tariffe, suddivise in categorie per tipo di trasporto.
2. Per ogni trasporto funebre diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali.
3. I trasporti di salme di militari, eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri, sono esenti da qualsiasi diritto comunale.
4. I trasporti funebri sono a carico del Comune nei soli casi di:
 - trasporto di cadavere su disposizione di pubblica autorità in caso di decesso sulla pubblica via o, per incidente, anche in luogo privato, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto;
 - indigenza. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio cimiteriale per gli atti di competenza;

ART. 18

Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, entro e fuori Comune, è svolto dalle imprese di onoranze funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono esercitare il trasporto e della prescritta autorizzazione.
2. A tale scopo devono essere utilizzati carri speciali, con le caratteristiche di cui all'art. 20 D.P.R. n. 285/1990.
3. Il trasporto di salme è in ogni caso autorizzato con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, che provvede a comunicarlo al Comune in cui deve avvenire la sepoltura, ove diverso. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il provvedimento deve essere comunicato anche a tali Comuni.
4. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di OO.FF. .
5. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di defunti, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P. .
6. L'incaricato del trasporto deve essere munito della relativa autorizzazione; questa, invece, dovrà essere consegnata al vettore, se il trasporto è fatto per ferrovia, per nave o per aereo.
7. Nel caso di trasporto al cimitero, entro e fuori dal Comune, l'incaricato del trasporto deve essere altresì munito dell'autorizzazione alla sepoltura unitamente al provvedimento di autorizzazione al trasporto.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
9. I defunti provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
10. Per il trasporto di salme verso e/o dall'estero si applicano le norme stabilite dagli artt. 27-31 del D.P.R. n. 285/1990 e dalle eventuali convenzioni internazionali, ove applicabili.
11. Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
 - a) trasporto effettuato all'estero;
 - b) trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

ART. 19

Modalità del trasporto e percorso

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero.
2. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
3. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente comunicata dai familiari/aventi titolo tramite l'impresa di pompa funebre al Comando di Polizia Municipale. Dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
4. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre;
5. L'Azienda U.S.L. vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Comune gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

ART. 20

Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive l'Azienda U.S.L. prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 22

Autorizzazione per l'esercizio di pompe funebri

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426.
2. A richiesta, le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi del defunto e/o del trasporto in o da altri Comuni.

ART. 23

Divieti per le imprese OO.FF.

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno;
 - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) svolgere la gestione di servizi cimiteriali istituzionali e/o attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna ai cimiteri.

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri comunali oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

ART. 24

Epigrafi funerarie

1. Il formato delle epigrafi funerarie indicanti l'annuncio di morte, non possono essere superiori al formato internazionale A3 (ossia cm. 29,7 X 42).
2. E' vietata l'affissione delle epigrafi funerarie al di fuori degli spazi consentiti.

ART. 25

Tipi di sepolture

1. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari.
3. Competono al gestore dei servizi cimiteriali:
 - a) le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari;
 - b) le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.

ART. 26

Inumazioni

1. La durata ordinaria di inumazione è di dieci anni.
2. La durata di sepolture private per inumazione è stabilita nel relativo atto concessorio, ma comunque non può avere durata superiore a dieci anni.
3. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.
4. Le misure della fossa inumazione sono 80 cm di larghezza, 210 cm di lunghezza e 200 cm di profondità dal piano di campagna. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo è indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'installazione di lapidi e/o di copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale comunale ovvero il soggetto incaricato della gestione dei servizi cimiteriali svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza della concessione o, nel caso di sepoltura in terra, per l'intervento sostitutivo del Comune che provvederà a sua cura ed a spese dei familiari alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. A seguito della rimozione il materiale sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

ART. 27
Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri (loculi), cassette di resti mortali (ossarini) o urne cinerarie (nicchie cinerarie) in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990. La costruzione in ogni modo deve essere impermeabile ai gas e ai liquidi.
4. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti, sia fuori terra, sia entroterra, tanto dal Comune, quanto dai privati concessionari di sepolcreti e cappelle gentilizie, e devono essere riconosciuti agibili dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.
5. Le sepolture a tumulazione hanno tutte la durata di anni 40, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

ART. 28
Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. E' compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 29
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Responsabile del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo, distinto per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'Amministrazione dà singolo avviso mediante lettera della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ART. 30
Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio

Cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Nel secondo caso esse sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la competente Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell'incaricato della competente Azienda U.S.L.

ART. 31

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a trenta anni.

2. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.

3. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali ed è preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali. L'estumulazione è altresì preceduta almeno 30 gg. prima da affissione sui loculi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione e gli estremi del provvedimento comunale che l'autorizza. Almeno 30 giorni prima viene, infine, dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.

4. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale.

6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare:

- a) la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
- b) la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa idonea, a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative;

7. Il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile della competente Azienda A.S.L. verifichi la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

8. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 venti anni. Essa è generalmente finalizzata a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli ed avviene dietro pagamento della apposita tariffa;

b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

9. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dalla Ditta incaricata dal Servizio cimiteriale comunale.

10. Il Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

11. Alle estumulazioni sono applicate le procedure indicate nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

ART. 32

Rifiuti

Tutti i rifiuti risultanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, salvo i resti ossei, sono da considerare rifiuti speciali e devono essere trattati ai sensi della vigente normativa. Il trattamento è carico del richiedente.

ART. 33

Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto;
- d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

3. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 Art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

ART. 34

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

4. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, il Sindaco autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni.

7. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso il Servizio cimiteriale.

8. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

10. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 35
Urne cinerarie

Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che sarà rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge o altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale saranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di comunicare tempestiva notizia all'Ufficio Stato Civile del Comune di Lariano di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

ART. 36
Conservazione delle urne cinerarie

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

a) Tumulata

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni. Al termine del quinquennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore quinquennio. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

ART. 37
Affidamento delle ceneri.

1. I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del *de cuius*. Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. b) nn. 1) e 2) della L. n.130/01 o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima L. n. 130/01, art. 3 comma 1 lett. b), nn. 3) e 4).

2. Con l'espressione di volontà all'affidamento dell'urna dovrà essere altresì individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del medesimo art.3 comma 1 lett. b) L. n.130/01.

3. Il Comune di Lariano è competente al rilascio dell'autorizzazione in quanto luogo di conservazione delle ceneri. L'istruttoria dell'autorizzazione è a cura dell'ufficio comunale competente in materia di servizi demografici.

4. Il soggetto che richiede l'affidamento dell'urna cineraria deve presentare apposita istanza.

5. L'autorizzazione viene redatta in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato all'affidatario e costituisce unitamente al verbale di consegna documento per il trasporto delle ceneri.

6. Al momento della consegna dell'urna, viene compilato apposito verbale a cura del personale del Servizio cimiteriale contenente le seguenti dichiarazioni dell'affidatario:

- a) luogo di destinazione finale dell'urna;
- b) la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna;
- c) la conoscenza della facoltà di rinuncia all'affidamento con conseguente consegna dell'urna al complesso cimiteriale;
- d) la non sussistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- e) il diritto dell'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- f) la conoscenza che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa;
- g) la coincidenza tra il luogo di abituale conservazione dell'urna e la residenza legale degli aventi titolo.

Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e dal personale comunale addetto alla consegna. Il verbale di affidamento viene redatto in triplice copia, di cui una viene conservato presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e costituisce, unitamente all'autorizzazione all'affidamento, documento per il trasporto delle ceneri.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri

8. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero di Lariano apposita targa, individuale o collettiva, da aggiornare annualmente su segnalazione dell'Ufficio di Stato Civile che riporta i dati anagrafici del defunto, salva espressa volontà di non menzione. La targa sarà fornita dall'affidatario e/o dal richiedente la dispersione delle ceneri. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri

9. L'Ufficiale di stato civile iscrive nell'apposito registro "Affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

ART. 38

Rinuncia all'affidamento dell'urna

1. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna, tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

2. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80 c.6 D.P.R.10.9.1990 n. 285.

3. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

4. L'ufficiale di stato civile annota nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" la rinuncia all'affidamento.

ART. 39

Dispersione delle ceneri.

Non è ammessa la dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Lariano, fino a quando non verrà istituita apposita area per la dispersione delle ceneri a norma di legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI SUL CIMITERO COMUNALE

Art.40

Ammissione ai cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali, salvo quando sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di:

a) persone che hanno avuto durante la loro vita residenza anagrafica nel Comune di Lariano, o prima del 28/08/1967 nella frazione di Lariano - Comune di Velletri.

b) ascendenti o discendenti, coniuge o collaterali di secondo grado di persone residenti nel comune di Lariano

c) persone decedute nel territorio amministrativo del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

d) coloro che risultano essere stati in vita, concessionari di loculi o aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe o sarcofagi, o di sepoltura privata individuale o di famiglia, o membri della famiglia del concessionario (coniuge, discendenti ed i coniugi di questi e ascendenti). Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte; in dette sepolture può essere autorizzata, su richiesta dei concessionari (o loro eredi ai sensi del Codice Civile), la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze in vita nei confronti dei concessionari, a condizione che il periodo di tumulazione non sia inferiore ai 20 anni previsti per le tumulazioni ordinarie;

e) il coniuge (o convivente di fatto) defunto (anche se non rientrante nelle citate casistiche di ammissione) di persona già sepolta nel cimitero comunale, o di persona che abbia i requisiti di "ricevimento dei cadaveri", previsti dal vigente regolamento comunale, ai fini del ricongiungimento; nel caso il defunto non abbia i requisiti di ammissione dei cadaveri cui ai precedenti punti a), b), c) e d) il costo di concessione viene maggiorato del 20%. Tale maggiorazione dovrà essere versata nelle casse comunali.

f) persone residenti in vita in altri comuni e non rientranti nelle citate casistiche, per un numero massimo nell'anno solare del 10% dei posti complessivamente disponibili e comunque non oltre il numero di 20 (solo per le tumulazioni in loculi). Tali concessioni possono essere autorizzate solo per la tumulazione di cadaveri o defunti con vincolo di parentela con residenti nel Comune di Lariano, entro il 2° grado in linea retta (nonni, genitori, figli, nipoti) ai sensi del Codice Civile. Possono essere anche concessi loculi ai non residenti, con vincolo di parentela con i residenti entro il 2° grado in linea retta (nonni, genitori, figli, nipoti) ai sensi del Codice Civile, o comunque domiciliati in Lariano. Per tali concessioni il costo del loculo viene maggiorato del 100%. Tale maggiorazione dovrà essere versata nelle casse comunali.

g) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90 e succ. mod. ;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

ART. 41

Reparti speciali

1. Ove ritenuto necessario e/o opportuno in relazione a sopravvenute esigenze, il Comune ha facoltà di riservare campi speciali, da destinare al seppellimento dei cadaveri, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Il Piano Cimiteriale può altresì individuare un campo speciale da destinare all'inumazione dei resti mortali quando provenienti dalle estumulazioni.

3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari vengono inumati in campo comune.

ART. 42

Sepulture riservate a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

ART. 43

Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dal gestore riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarini, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa e, nel caso di concessione di area, i cui importi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
3. Le aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.

ART. 44

Concessioni per il ricongiungimento dei coniugi o conviventi di fatto.

I coniugi o coppie conviventi di fatto, possono a seguito di apposita domanda, essere tumulati in loculi adiacenti o comunque posti nelle immediate vicinanze, sia in senso orizzontale che verticale. Nel caso di ricongiungimento di defunti di cui sopra, già tumulati in loculi concessi in via definitiva, o comunque in fase di formalizzazione contrattuale, può essere autorizzata, a seguito di apposita e motivata domanda, la permuta con un'altro loculo disponibile al fine di consentire tale ricongiungimento. In tal caso il concessionario dovrà provvedere, prima della tumulazione del defunto interessato alla traslazione nel nuovo loculo di destinazione, al saldo della differenza di concessione, se dovuta. Per quanto attiene la traslazione dal vecchio cimitero (costituito dal 1° al 4° Tronco Loculi) alla nuova struttura edificata in ampliamento (costituita dai Loculi del Gruppo 5A e Gruppo 5B), e viceversa, il concessionario dovrà necessariamente procedere al versamento del totale importo di concessione del loculo di destinazione finale della salma e rinunciare alla concessione del loculo già utilizzato per la tumulazione del defunto da traslare. Potrà in tal caso, richiedere il rimborso di una somma. Tale somma sarà proporzionale agli anni di utilizzo riferito alla tariffa pagata abbattuta del 20%. La richiesta di rimborso potrà essere accolta solo in caso di disponibilità degli stanziamenti di Bilancio, per quanto attiene alla rinuncia di loculi ubicati nel vecchio cimitero. Mentre il rimborso inerente alla rinuncia di loculi ubicati nella nuova struttura edificata in ampliamento, sarà di esclusiva facoltà del gestore, per tutta la durata della gestione.

ART. 45

Sepulture riservate a cittadini illustri o benemeriti.

All'interno del Cimitero possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui la Giunta Comunale con propria deliberazione, ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Art. 46

Diritto all'uso

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi dell'art.953 del Codice Civile.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore della concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.
4. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
 - a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
 - b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

ART. 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (per richieste antecedenti al 22/09/2003);
 - b) in 70 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (per richieste a far data dal 22/09/2003);
 - c) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (per richieste antecedenti al 22/09/2003);
 - d) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (per richieste a far data dal 22/09/2003);
 - e) in 50 anni per gli ossarini e le nicchie cinerarie individuali;
3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto (o un suo discendente o ascendente in linea retta entro il 2° grado di parentela ai sensi del Codice Civile, può chiedere la proroga della stessa per un periodo massimo: di 70 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; di 50 anni per gli ossarini e le nicchie cinerarie individuali; di 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali; previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile in favore del Comune concedente o dalla data della prima sepoltura se antecedente.

5. E' possibile procedere alla proroga della concessione anche per periodi inferiori alla durata massima con tariffa proporzionalmente frazionata per periodi di 5, 10 e 20 anni;

ART. 48

Modalità di concessione

1. La sepoltura privata può concedersi solo in presenza della salma, ceneri o resti mortali.
2. La concessione di loculi destinati alla tumulazione futura di persone viventi, potrà essere autorizzata al richiedente concessionario, a partire dal 55° anno di età del medesimo. Solo in caso di contestuale richiesta di tumulazione di salme, per le quali non esistano coniugi o congiunti entro il 2° grado in linea retta, i quali abbiano maturato il 55° anno di età, può essere autorizzata la concessione a persone più giovani.
3. L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:
 - a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste;
 - b) soddisfatte le richieste di cui al punto a) si procederà ad esitare le domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria;
 - c) soddisfatte le richieste di cui al punto a) e b) si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo a soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili.
4. Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di sarcofago o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura, oppure che il richiedente non dimostri che l'ulteriore concessione cimiteriale richiesta sia necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti ad un unico ente o istituto;
5. È riservata, a seguito di specifica e documentata richiesta dei congiunti, la concessione di loculi ubicati nelle seconde file, per la tumulazione di defunti, nel cui nucleo familiare sia presente, almeno un congiunto, entro il 1° grado o coniuge o comunque compagno convivente, titolari d'invalidità in percentuale non inferiore al 75% o comunque diversamente abili.

Tale richiesta potrà essere evasa solo in caso di disponibilità di loculi non concessi, come disposto dall'art.46 del presente regolamento.
6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le spese per bolli, diritti e tutte quelle eventuali consequenziali, sono a carico del concessionario.

La concessione viene formalizzata con scrittura privata, ai sensi dell'art.1350 del codice civile, repertoriata presso il comune.

Per la concessione di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, sarcofagi o di manufatti, si procederà alla registrazione e al pagamento della tariffa al 2% dell'importo di concessione- art. 5.2 della tariffa parte I e art.2 della tariffa punto 2 allegati al DPR 26.04.86 n.131.

Per la concessione di loculi, ossarini, nicchie per singole urne cinerarie, si procederà alla registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26/04/1986, n.131, risoluzione del Ministero delle Finanze n.173/E del 5 agosto 1996), con spese a carico della parte soccombente).

ART. 49

Assegnazione dei posti della concessione

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Art. 50

Concessione tumulazione provvisorie

La concessione di loculi per tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore a 2 anni, decorrenti dalla data di tumulazione;
- c) che venga versato per ogni semestre un canone rapportato al 3% del costo di concessione.

Art. 51

Concessione definitiva di loculi provvisori e per persone indigenti.

1. Possono essere concessi in via definitiva e a titolo gratuito, a seguito di apposito accertamento da parte dei Servizi sociali e del Comando di Polizia Locale, i loculi meglio distinti nel Settore 10 del IV Tronco loculi-Seminterrato, destinati per la sola provvisorietà, per defunti risultanti in vita indigenti e senza congiunti diretti, entro il 2° grado in linea retta, o comunque il cui nucleo familiare risulti impossibilitato a sostenere gli oneri necessari ai servizi funebri, ed alla concessione di un loculo definitivo, a condizione comunque che la salma abbia i requisiti che rispettino i criteri di ricevimento dei cadaveri. Tale concessione può essere autorizzata anche a defunti che abbiano maturato il termine massimo di provvisorietà, come disposto dall'art. 48 del presente regolamento.

2. Possono inoltre essere concessi in via definitiva i loculi già occupati provvisoriamente per la tumulazione di defunti. In caso di specifica richiesta, dove sia accertata la possibilità tecnica, di autorizzare anche la concessione di un altro loculo adiacente o comunque posto nelle immediate vicinanze, sia in senso orizzontale che verticale, al fine di procedere al ricongiungimento del coniuge o del convivente di fatto del defunto;

Art. 52

Cappelle di famiglia

1. Il comune può concedere per 70 anni, salvo rinnovo, a privati o ad enti, residenti in Lariano, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a tumulazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione dei cadaveri.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone, la consistenza del quale viene determinata con propri atti dall'Amministrazione.

4. Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere presentate dal concessionario, all'ufficio edilizia privata del comune, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) contenenti una dettagliata descrizione dell'opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore, ai loro collegamenti.

5. Il progetto deve essere conforme a quanto disposto dal vigente Piano Cimiteriale, nonché alla vigente normativa edilizia. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1:50.

6. Ai sensi dell'art.4 della Legge n.1497/1939 le aree e/o gli edifici cimiteriali, in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima.

7. Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una cappella di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, salvo proroghe come per legge, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell'area stessa, incamerando invece il deposito cauzionale.

8. Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso dell'altra metà del valore dell'area.

9. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell'area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali.

10. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura.

ART. 53

Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori edili all'interno del cimitero

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza la concessione o l'autorizzazione comunale del competente ufficio Comunale di Edilizia Privata.

2. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

3. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 54

Assunzione di Imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione o autorizzazione di cui al precedente articolo 53 il titolare della medesima dovrà produrre al Comune il Durc regolare dell'impresa esecutrice.

Art. 55

Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della Cosap.

2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 56

Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Edilizia Privata com.le, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 57

Orario di lavoro -sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui all'apertura del civico cimitero.
2. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi, dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 58

Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 59

Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come l'illuminazione privata dei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.
2. Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.
4. Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati.
5. La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori.
6. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi e nel periodo che va dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E' altresì vietata nel periodo in oggetto l'introduzione dell'interno del Comune stesso di materiali anche per tombe individuali.
7. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o

rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

8. Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, devono essere iscritte alla CCIAA per l'attività inerente e hanno l'obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio cimiteriale circa il giorno e l'orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l'opportuno controllo dei materiali stessi.

ART. 60

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costituite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. 61

Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti

1. Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti, nei casi in cui non è fornito dall'amministrazione comunale o dal gestore dei servizi cimiteriali, è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- a) nei tumuli predisposti nei riquadri (inumazione), purché tali manufatti non occupino un'area superiore a m. 0,80 x 1,80;
- b) nei loculi o colombari, ossarini e nicchie cinerarie individuali, poste nel vecchio cimitero (dal 1° al 4° Tronco loculi), la finitura esterna dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere manomesse in alcun modo le strutture divisorie dei loculi attigui. In caso di loculi contigui destinati alla tumulazione di coniugi è consentita l'apposizione di una fascia marmorea sulla struttura divisoria, della stessa qualità delle lapidi.
- c) nei loculi o colombari, ossarini e nicchie cinerarie individuali, poste nel nuovo cimitero (ad esclusione dei loculi dal 1° al 4° Tronco), la finitura esterna dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere manomesse in alcun modo le strutture divisorie dei loculi attigui. È prevista una cornice esterna al riquadro del loculo stesso. Le lapidi e le cornici perimetrali dei loculi dovranno essere realizzate in travertino.
- d) nei colombari: all'opposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampane in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi.

2. Sulle sepolture a tombe murate è fatto obbligo di posare, entro sei mesi la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.

3. Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione del cadavere in campo comune o la trasformazione dei resti mortali e delle ceneri nell'ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa versata per la concessione della sepoltura decaduta.

ART. 62

Epigrafi lapidee

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati

nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

4. Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri non possono essere collocati contenitori per fiori o foto dei defunti di tipologia diversa da quella consentita dall'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Servizio cimiteriale la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni previste.

ART. 63

Subentri in sepolture private

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

ART. 64

Subentri in concessioni d'uso

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarino o nicchia cineraria si trasmettono *mortis causa* per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione *inter vivos*, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarino o nicchia cineraria).

ART. 65

Obblighi degli eredi

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 66

Rinuncia

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio Comunale competente.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 67

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari/cinerari concessi a tempo determinato, quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.
3. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma. Tale somma sarà proporzionale agli anni di utilizzo riferito alla tariffa pagata abbattuta del 30%. Sono escluse dal rimborso le spese contrattuali.

ART. 68

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo; nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 69

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 70

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto all'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo

spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 20 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 71 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 81;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio dei servizi cimiteriali accertamento dei relativi presupposti.

ART. 72 **Provvedimenti in seguito alla decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Successivamente, il Responsabile del Settore Urbanistico/Edilizia Privata, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 73 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI SERVIZI CIMITERIALI**

ART. 74

Servizi cimiteriali

1. Competono al comune per tramite di personale incaricato i seguenti servizi cimiteriali:
 - c) le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari;
 - d) le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.
2. Il Comune può affidare suddetti servizi ad un gestore o ditta esterna idonea.

ART. 75

Gestione del servizio di illuminazione votiva

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nei cimiteri comunali nelle forme consentite dall'ordinamento vigente.
2. Il Comune può affidare il servizio ad un gestore il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.
3. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
4. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

ART. 76

Orario cimitero

1. Il cimitero comunale è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
 - Periodo Invernale dal 1/10 al 31/05 (Festivi inclusi)
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00 (ora legale)
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,30 (ora solare)
 - Periodo Estivo dal 1/06 al 30/09 (Festivi inclusi)
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 19,00.
 - Lunedì chiuso al pubblico (ad eccezione dei Lunedì festivi).
 - Giorni di festività (1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'angelo, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre)
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,30.
2. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il cimitero.
3. L'orario stagionale può essere variato con provvedimento del Sindaco.
4. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

ART. 77

Competenze e tariffe

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta all'Azienda U.S.L., che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
2. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, tumulazioni, esumazione, estumulazione, inumazione, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento dell'apposita tariffa stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 78
Registro cimiteriale

1. Il servizio cimiteriale del Comune di Lariano (o il Concessionario Gestore) forma, redige, gestisce e stampa un registro di ingresso defunti e un registro attestante le variazioni avvenute in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazioni, trasporto cadaveri o ceneri. Tali registri sono vidimati dal Sindaco in doppio esemplare (art. 52 DPR 285/90).

ART. 79
Manutenzione Ordinaria

1. Per le attività di Manutenzione ordinaria si fa riferimento al contratto rep.n°1232 del 24/03/2004, sottoscritto con l'attuale gestore del servizio cimiteriale, fatte salve eventuali nuove pattuizioni e modificazioni.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 80
Divieti di ingresso nel cimitero comunale

1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri comunali:
- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
 - alle persone non decentemente vestite o comunque alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - ai questuanti;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 81
Condotta all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
- parlare a voce alta, ridere, cantare;
 - fumare, consumare cibi o bevande;
 - rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
 - calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
 - deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
 - gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
 - danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
 - gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
 - fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
 - assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
 - entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Art. 82

Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività - dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 83

Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni in materia di polizia mortuaria, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689.

2. Le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €.500,00

3. La dispersione delle ceneri nel territorio di Lariano è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da €.2.582,28 ad €.12.911,42.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 84

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia, oltre che i regolamenti e le delibere comunali non in contrasto con il presente regolamento.

ART. 85

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°35 del 10/04/1991, ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni;
- le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.